



**SCHEMA DI ITER PROCEDIMENTALE PER LA RICEZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO A
TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI SELVATICI**

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE

- **ENTI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PREDAZIONE:** Polizie provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona; Enti Parco regionali;
- **SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ACCERTAMENTO DELLE PREDAZIONI:** personale formato delle Polizie provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona e Enti Parco regionali; personale formato dei del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto;
- **UFFICI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO E TRASMISSIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO:** Uffici regionali territoriali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Prealpino e Alpino; Enti Parco regionali;
- **UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DI INDENNIZZO:** Uffici regionali dell'U.O. Pianificazione e gestione faunistico venatoria della Direzione Agroambiente, Pianificazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
-

ITER PROCEDIMENTALE E CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO
E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI

1) RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DANNI DA PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO

- La segnalazione di presunta predazione da parte di grande carnivoro a carico di bestiame domestico o ad altre produzioni agricole o zootecniche deve essere fatta, da parte del proprietario o conduttore del capo interessato, **tempestivamente**, non appena rilevato l'evento, e **nel più breve tempo possibile dall'evento stesso**. Soprattutto nel caso di capi predati, un tempo prolungato tra l'evento predatorio e l'accertamento dello stesso può infatti determinare l'impossibilità di riconoscere chiaramente i segni della predazione e, conseguentemente, la non ammissibilità del danno all'indennizzo.
- **La segnalazione e richiesta di intervento deve essere fatta** telefonicamente **all'Ente responsabile della ricezione della segnalazione di predazione territorialmente competente**, il quale provvede ad attivare e rendere noto il numero telefonico dedicato per la ricezione delle segnalazioni **nella fascia oraria dalle 8:00 alle 13:00** di tutti i giorni, fine settimana e festivi compresi;
- In attesa del sopralluogo, il sito di predazione deve essere lasciato inalterato e i capi predati non devono essere manipolati o spostati, se non per cause di forza maggiore, che andranno opportunamente descritte e giustificate al momento del sopralluogo.
- **L'Ente responsabile della ricezione della segnalazione** contattato provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore dalla denuncia del danno, a:



98f8d826



- contattare i Servizi veterinari dell'ULSS territorialmente competente, per comunicare l'evento e concordare il sopralluogo, che deve essere effettuato possibilmente in forma congiunta;
 - inviare (comunque entro le 24 ore, anche in caso di indisponibilità del Veterinario ULSS) un incaricato formato (agente della Polizia provinciale, Guardiaparco o altro dipendente formato dell'Ente) per l'effettuazione del sopralluogo;
 - nel caso di impossibilità di inviare entro le 24 ore un proprio incaricato formato, contattare altro Soggetto/Ente territoriale (ad es: locale Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, Polizia provinciale), per verificare la disponibilità di personale formato ad effettuare il sopralluogo.
- Per **personale formato** si intende personale delle Polizie provinciali delle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, dei Carabinieri Forestali del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto e degli Enti gestori delle Aree protette regionali (Guardiaparco) che abbiano frequentato con profitto almeno uno dei corsi di formazione sulla gestione dei grandi carnivori e l'accertamento dei danni da predazione organizzati dalla Regione (nell'ambito dei Progetti LIFE Wolfalps o LIFE Dinalp Bear), e che siano istruiti nella compilazione della modulistica.

2) EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO, COMPILAZIONE DEL VERBALE E COMUNICAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'ACCERTAMENTO

- Il responsabile dell'accertamento incaricato redige e sottoscrive il verbale, di norma congiuntamente con il veterinario dell'ULSS competente per territorio, che interviene per gli adempimenti di propria competenza, e alla presenza dell'allevatore o di suo rappresentante.
- nel verbale vengono riportate tutte le persone che assistono al sopralluogo, specificandone il ruolo;
- Il verbale è sottoscritto dal responsabile dell'accertamento, in qualità di pubblico ufficiale incaricato, e controfirmato dall'allevatore o dal suo rappresentante;
- Se il sopralluogo viene effettuato non a seguito di segnalazione da parte dell'interessato ma per iniziativa d'ufficio, viene indicato nel verbale;
- L'allevatore (o il suo rappresentante) provvede affinché in sede di sopralluogo sia in grado di fornire i dati e documenti necessari alla compilazione del verbale, in particolare: dati aziendali, dati e documenti identificativi dei capi interessati dalla predazione, ecc.
- **Il verbale di accertamento deve essere compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte:** il verbale si compone di:
 - pagine da 1 a 4 debitamente compilate e firmate in calce come sopra specificato;
 - 1 o più tabelle riepilogative dei dati, rispettivamente: del/dei capi morti; del/dei capi feriti; del / dei capi dispersi; del/degli eventuali altri danni rilevati;
 - gli allegati fotografici indicati nel verbale, nominati come da istruzioni;
- Il verbale si chiude al termine del sopralluogo con la data e la firma da parte del verbalizzante e dell'allevatore o suo rappresentante. Successivamente alla sua chiusura, il verbale di accertamento può essere eventualmente integrato/aggiornato **ESCLUSIVAMENTE** avuto riguardo agli sviluppi successivi all'accertamento concernenti i capi feriti (eventuale morte/eutanasia successiva) e i capi dispersi (ritrovamento), già dichiarati in sede dell'accertamento e quindi riportati nel verbale stesso. Qualsiasi rilievo successivo concernente capi o circostanze diversi da quelli dichiarati nel verbale di accertamento



98f8d826



- (ad es: altri capi morti o feriti), anche se presumibilmente riferito allo stesso evento predatorio, deve essere riportato come nuovo evento e quindi in un nuovo verbale;
- Ogni verbale è identificato univocamente da un numero d'ordine (n. progressivo/anno/Ente responsabile dell'accertamento) riportato nel frontespizio. Il numero del verbale può eventualmente essere assegnato successivamente alla chiusura dall'Ufficio dell'Ente responsabile dell'accertamento, comunque prima della sua trasmissione all'allevatore e agli Uffici regionali competenti;
 - **Trasmissione del verbale di accertamento all'allevatore:** del verbale compilato, numerato e firmato viene rilasciata copia all'allevatore o suo rappresentante, o direttamente al termine dell'accertamento in formato immagine (ad es. fotografia inviata per telefono o via mail), ovvero successivamente, a cura dell'Ufficio dell'Ente responsabile dell'accertamento al quale viene consegnato, comunque entro i termini previsti per la segnalazione ai competenti Uffici regionali;
 - **Segnalazione di avvenuto accertamento ai competenti uffici regionali:** il verbale di accertamento completo e la relativa documentazione fotografica vengono inviati via mail ordinaria (non PEC), direttamente dal responsabile dell'accertamento ovvero dal proprio Ufficio di riferimento (Polizia provinciale/Comando Stazione CF/Ente Parco), alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria (agroambientecacciapesca@regione.veneto.it) e all'Ufficio **responsabile della ricezione dell'istanza di indennizzo territorialmente competente, entro e non oltre il giorno successivo alla data del verbale;** in caso di sopralluogo nel fine settimana o in giorno festivo, il termine è il primo giorno feriale successivo. La documentazione fotografica può essere trasmessa successivamente, comunque entro 10 giorni dal sopralluogo.

3) COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA PARTE DI GRANDE CARNIVORO

- A seguito dell'accertamento di un evento di predazione da parte di grande carnivoro selvatico a carico di bestiame domestico o altra produzione agricola), il proprietario o avente diritto ad altro titolo può presentare alla Regione istanza di contributo a titolo di indennizzo per i danni diretti e indiretti accertati, riconoscibili secondo i criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità di seguito descritte;
- L'istanza di contributo deve essere formulata attraverso l'apposito modulo, compilato correttamente e in ogni sua parte, al quale deve essere allegata la documentazione obbligatoria prevista (schede dati anagrafici e di posizione fiscale; dichiarazione ai sensi della L.R. 16/2018; copia di documento di identità). L'istanza è formulata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sua compilazione è sotto la responsabilità esclusiva del dichiarante. Ai fini della compilazione dell'istanza e della documentazione obbligatoria allegata, l'avente titolo può:

A) provvedere alla compilazione dell'istanza e della documentazione allegata direttamente in occasione del sopralluogo di accertamento della predazione, con il supporto dell'incaricato dell'accertamento che provvede a consegnare la modulistica necessaria, purché abbia con sé i dati e la documentazione necessari (dati aziendali corretti e completi; coordinate bancarie, documenti degli animali per i quali viene richiesto l'indennizzo, ecc). A tal fine, il verbalizzante:

- compila direttamente o supporta l'allevatore nella compilazione dei documenti obbligatori, fornendo le opportune spiegazioni) il modulo di richiesta di contributo, la scheda dati anagrafici e la scheda di posizione fiscale, acquisendo altresì copia (anche immagine digitale purché leggibile) di un documento di identità valido;



98f8d826



- compila la check list (pagina 4 del modulo di richiesta) relativa ai documenti allegati alla richiesta;
- rilascia all'allevatore copia della richiesta compilata e firmata e della check list, quest'ultima a titolo di promemoria della documentazione ancora mancante o incompleta e dei termini per la relativa presentazione all'Ente responsabile della ricezione dell'istanza. A tal fine farà fede la data dell'istanza stessa, che coinciderà con quella del verbale;
- provvede a trasmettere l'istanza e tutta la documentazione prodotta all'Ente responsabile della ricezione dell'istanza, unitamente a copia del verbale di accertamento.

B) in caso di mancata o incompleta compilazione dell'istanza di contributo al momento dell'accertamento, presentare l'istanza, debitamente compilata e firmata unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, direttamente all'**UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** territorialmente competente entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di sopralluogo. Istanze di indennizzo presentate successivamente a tale termine non saranno ritenute ammissibili.

- Successivamente alla presentazione, entro i termini previsti, della richiesta di indennizzo assieme alla documentazione obbligatoria, il richiedente, sulla base di quanto dichiarato nell'istanza stessa e riepilogato nella check list, presenta direttamente all'Ufficio **RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** la eventuale documentazione integrativa ai fini della valutazione economica del danno, nei seguenti termini:

- i certificati (ad es: certificazione ARAV; certificazione di gravidanza; certificati di iscrizione al Libro genealogico/registo di razza, ecc) dichiarati nella check list ai fini della valutazione del valore economico dei capi predati, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
 - le fatture quietanzate e gli scontrini dichiarati nella check list ai fini del riconoscimento delle spese sostenute (danni indiretti), entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento delle stesse. Ai fini dell'ammissibilità a contribuzione, il pagamento di fatture relative a danni indiretti riconoscibili deve essere fatto esclusivamente:
 - al momento della prestazione, nel qual caso la fattura elettronica riporterà l'attestazione di avvenuto pagamento;
 - differito, mediante bonifico bancario effettuato entro la data termine indicata nella fattura elettronica. In tali casi unitamente alla fattura elettronica dovrà essere presentata la ricevuta del bonifico bancario datato.
 - Nel caso di successivo decesso di capi feriti o rinvenimento di capi dichiarati dispersi, i termini per la presentazione dei documenti relativi a detti capi (certificati per la valutazione dei capi; fatture per spese di smaltimento, ecc.) si calcolano a partire dalla data del decesso/rinvenimento, così come riportati nel verbale;
- Non sono ammesse attestazioni o spese non dichiarate al momento della richiesta di contributo, fatta eccezione per quelle relative a capi feriti e successivamente morti o a capi dichiarati dispersi e successivamente ritrovati;
- Non sono ammissibili spese quietanzate successivamente all'inoltro dell'istanza agli Uffici regionali centrali.
- **L'UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** trattiene l'istanza di indennizzo fino all'acquisizione di tutta la documentazione dichiarata, così come individuata nella check list, entro i termini sopra indicati.



98f8d826



- Trascorso il termine previsto per l'integrazione documentale facoltativa, l'istanza viene trasmessa agli Uffici regionali centrali per l'istruttoria amministrativa e tecnica e la quantificazione dell'indennizzo riconoscibile sulla base della documentazione presentata;
- L'istanza è trasmessa con nota protocollata (1 protocollo per ciascuna istanza) agli Uffici della U.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria e, per conoscenza, al richiedente quale comunicazione di avvio procedimento (il protocollo costituisce numero della pratica).

4) AVVIO PROCEDIMENTO E ITER PROCEDURALE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le istanze di contribuzione ai fini di indennizzo pervenute con le modalità sopra descritte sono istruite, entro i termini previsti per lo specifico procedimento, dagli Uffici della U.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria, che provvedono:

- In caso di errori o carenze nella sola documentazione amministrativa obbligatoria, a richiedere via PEC all'interessato la necessaria integrazione entro e non oltre 10 giorni (comunicazione che costituisce preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990);
- In presenza di documentazione amministrativa regolare/regolarizzata, all'istruttoria tecnica dell'istanza;
- In esito all'istruttoria tecnica dell'istanza, al richiedente viene inviata:
 - in caso di istanza ammissibile, comunicazione del contributo riconoscibile e richiesta di integrazione documentale concernente l'autodichiarazione dei contributi de minimis percepiti, ai sensi della vigente normativa in materia di Aiuti di Stato. Nel caso di mancato invio entro i termini prescritti di detta dichiarazione, viene inviata comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
 - In caso di istanza non ammissibile, comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990).

In caso di istanza ammissibile a titolo di indennizzo di danno causato da grande carnivoro, la quantificazione del contributo riconoscibile viene fatta esclusivamente sulla base della documentazione utile presentata al momento dell'avvio del procedimento. Successivamente alla trasmissione dell'istanza agli Uffici responsabili dell'istruttoria, non è ammessa integrazione della documentazione, fatta eccezione per la sola documentazione amministrativa obbligatoria.

Il contributo a titolo di indennizzo viene concesso a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa richiesta e della verifica, con esito positivo, del rispetto dei limiti contributivi previsti dalla normativa prevista per gli Aiuti di Stato *de minimis* di cui al Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i..

Qualora, ancorché l'istanza sia ammissibile a contribuzione, il contributo non può essere concesso a causa della violazione della normativa sugli Aiuti di Stato, all'interessato viene inviata la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

5) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Al termine della complessiva istruttoria, il procedimento relativo a ciascuna istanza di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici si conclude con uno dei seguenti possibili esiti:

- a) Concessione del contributo a seguito di istanza ammissibile;
- b) Mancata concessione del contributo a seguito di istanza ammissibile per:
 - a. mancata integrazione documentale;
 - b. violazione della normativa in materia di Aiuti di Stato (superamento limiti de minimis);



98f8d826



- c) Rigetto dell'istanza in quanto non ammissibile a contribuzione ai sensi delle disposizioni regionali;
- d) Rigetto dell'istanza in quanto priva/carente della documentazione amministrativa obbligatoria.

Gli esiti dei procedimenti conclusi sono approvati con cadenza mensile con provvedimento amministrativo del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e comunicati in forma riepilogativa all'interessato, entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

L'erogazione dei contributi concessi è condizionata e vincolata dalle tempistiche di registrazione degli impegni contabili e di liquidazione da parte della competente Direzione Ragioneria e Bilancio.

Le istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici trasmesse agli Uffici regionali U.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria dopo il 15 novembre verranno istruite secondo le disposizioni descritte e, in caso di esito positivo (contributo concedibile), il relativo contributo sarà concesso ed erogato a valere sugli stanziamenti del Bilancio dell'anno successivo.



98f8d826

